

deve necessariamente aver agito, soprattutto nel lungo periodo di crisi demografica dopo la metà del secolo XIV, come uno tra i maggiori elementi di crisi e come un ulteriore fattore di trasformazione della vecchia struttura chiusa e tendenzialmente autarchica dell'economia feudale. Sintomatico è, comunque, che al movimento delle popolazioni non sembri obiettarsi altro che la preoccupazione dello sguarnimento dei luoghi di provenienza e della eventuale susseguente incapacità di questi ad assolvere agli obblighi fiscali derivanti ad essi dall'ammontare del numero di fuochi che vi è stato registrato³⁹. Ancor più sintomatico è che, ad un certo punto, la preoccupazione maggiore delle popolazioni appaia quella di difendersi dall'obbligo dei servizi imposti dall'amministrazione regia piuttosto che di quelli rivendicati dai feudatari⁴⁰. E, infine, merita veramente di essere sottolineata, perché forse più d'ogni altra significativa, la preoccupazione che le popolazioni talvolta manifestano per i danni che alle loro attività economiche potrebbero derivare o derivano dal mancato rispetto della piena immunità e libertà personale di coloro che per ragioni di lavoro si spostano da un luogo all'altro. Ancora nel 1521 Castrovillari chiederà al suo nuovo signore, Ferrante Spinelli, di abolire l'obbligo dei lavoratori forestieri di fornire alla bagliua cittadina una giornata di lavoro gratuito ogni volta che essi lavorino nel territorio dell'università più di tre giorni; e ciò perché «li fatigatori sono franchi di detta giornata in tutta la valle di Crati e però non vieneno a fatighare in detta Città, per lo che detta Città con grandissima difficoltà può coltivare le sue vigne e possessioni»⁴¹.

³⁹ In questo senso non sono soltanto i baroni, ma anche e soprattutto le università stesse a reclamare presso le autorità regie. Cfr., per un esempio, *Fonti Aragonesi*, vol. II, cit., p. 75: «Noviter pro parte magnifici viri Jeronimi Ruffi utiliter domini castrorum Mocte Placanice, Palicii et Brancalionis de [...] provincia Calabriae ulterioris ac universitatum et hominum castrorum predictorum nobis expositum fuit cum querela quod quam plures homines dictorum castrorum qui cum eis in numeratione foculariorum annotati fuerunt a terris ipsis discedendo hiis retroactis temporibus alio se ad habitandum contulerunt pro quibus ipsi exponentes taxam generalem solvere compelluntur in eorum grave preiudicium atque dapnum» (27 febbraio 1451). Cfr. anche *ivi*, p. 66, pp. 170, 202, 212; e inoltre *Codice Aragonese*, cit., vol. III, pp. 281 e 381 e D. ZANGARI, *Capitoli e grazie concessi dal Re Ferdinando I d'Aragona all'Università di Castelvetere*, Napoli, s.d., pp. 10-11.

⁴⁰ Basti citare il *Codice Aragonese*, cit., vol. III, pp. 39, 222-23, 272, 319.

⁴¹ Cfr. R. ZENO, *L'ordinamento amministrativo dei Municipi calabresi nei secc. XV e XVI*, in «Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia», 4 (1912), pp. 37-38 dell'estratto.

Quanto alla più libera disponibilità dei beni, la si vede chiaramente dalle platee cinquecentesche di entrate feudali, nei cui elenchi di censi gravanti sulle terre sono frequentemente ricordati passaggi di proprietà intervenuti prima della redazione della platea⁴². Del resto, la stessa Castrovillari farà complessivamente riconoscere dallo Spinelli (che vi acconsentirà a sua volta, come alla precedente richiesta, senza riluttanza, solo aggiungendovi la formula precauzionale «servata tamen forma constitutionum et capitulorum regni et non in alio modo») la possibilità che, «volendo alcuni cittadini o vero abitanti in detta Città partirse o andare ad habitare in alcuno locho, li sia licito dishabitare e non dare tutti o parte dei suoi beni così feudali come burgensatichi e di qualsivoglia luoco, e sua signoria non possa impedirle alli alienatori de dette robbe, nè anco possa prohibire li comperatori di quelle, e, non volendole venderle, ma tenerle e locarle, sua signoria non le possa togliere e impedire in modo alcuno, ma possano andare libere e impune ad habitare tanto a terre di demanio come di barone e qualsivoglia loco e parte del regno»⁴³. In questa richiesta dei castrovillaresi e nella pronta accoglienza di essa da parte del barone il progresso delle popolazioni meridionali durante gli ultimi tempi del medioevo si può cogliere, come si vede, con la massima chiarezza.

Ancor più chiara e più netta e, oltretutto, non sottoposta ad alcuna remora di possibili rivalse o pretese è l'affermazione di ceti locali di nobiltà non feudale. Alla fine del secolo XV la distinzione di classe tra popolani e gentiluomini è in vigore in quasi tutti i municipii calabresi della cui amministrazione conserviamo notizia⁴⁴. Estremamente importante per la valutazione del fenomeno è la circostanza che, dovunque ci riesca di esaminarle, quasi mai

⁴² Si veda, per un esempio, la platea del monastero di S. Giovanni in Fiore (ASN, *Ordine Costantiniano*, A f. 78) compilata nel 1576: ad Aprigliano Cola Orangia possiede, nel Campo di Manno alla Serra di Ampollino, un territorio per cui paga ogni anno tomoli 8 di germano, portati nel magazzino dell'abbazia; il canone aveva origine del censo di tomoli 2 dovuti sulle terre già di Pietro Paolo Napparo, maestro di Filippo Napparo, Andrea dell'Annotto e Alfonso dello Peluso, poi pervenute in mano di maestro Gio. Domenico Albano, e dal censo di tomoli 6 sulle terre del quondam not. Antonio Rosso e poi del figlio Bartolo, da questo vendute a Domenico Barberi, e oggi tutte possedute da Cola Gio. Orangia.

⁴³ Cfr. R. ZENO, *art. cit.*, pp. 32-33.

⁴⁴ Oltre lo studio dello Zeno testé citato, cfr. specialmente G.I. CASSANDRO, *Lineamenti etc.*, cit., pp. 54 sgg., ed E. PONTIERI, *La Calabria etc.*, cit., pp. 76 sgg.

le origini delle famiglie nobili cittadine vadano al di là dei primi tempi del periodo angioino o, al più, del periodo svevo. Lo vediamo con tutta evidenza nell'opera che il patrizio cosentino fra' Girolamo Sambiasi, O.P., dedicò nel 1639 alle famiglie nobili della sua città⁴⁵; e la cosa è tanto più degna di nota in quanto il comprensibile desiderio di proiettare lontane nel tempo le radici del patriziato cosentino poteva indurre l'autore a ben altro racconto. Così i de Abenante figurano, nelle pagine del Sambiasi, giunti in Cosenza ai primi del Cinquecento e signori, nel secolo precedente, di Calopezzati e poi anche di Cirò e di Martirano. Gli Ardoini, famiglia di piccoli feudatari, appaiono nobilitati in Cosenza poco dopo o contemporaneamente ai de Abenante e insigniti di ufficii regi di grande importanza anche in Sicilia. Le memorie dei Baracco risalgono al tempo di Alfonso I e anch'essi ebbero importanti ufficii regi e acquistarono feudi di non primaria importanza; quelle dei Bernaudo risalgono a Ferrante I e furono parimente illustrate da ufficii regii e possessi feudali. Un altro gruppo di famiglie cosentine (Britti, Carolei, Caselli, Cavalcante, Contestabile, Dattilo etc.) hanno le loro origini chiare in Cosenza in varie fasi del periodo angioino, tra il regno di Carlo I e quello di Ladislao: anch'esse peraltro denunciano le medesime caratteristiche di minori signori feudali e di funzionari regi, variamente l'una precedendo l'altra. Un terzo gruppo di famiglie, anch'esse in possesso di feudi minori ed esercitanti ufficii regi, risale infine, alla prima metà del Duecento (Firrao, Loria, Longo, Martirano, Quattromani, Sambiasi etc.). Una gran parte di tutte queste famiglie non è originaria di Cosenza, ma vi è immigrata da altre parti della regione o del Regno o addirittura d'Italia (i Cavalcanti sono fiorentini, i Maurelli o Castiglioni milanesi). Ora, la vicenda della nobiltà cosentina è da tenere particolarmente in conto, in quanto, come orgogliosamente osserva lo stesso Sambiasi, «essendo tutte l'altre città del Regno, da Napoli in fuori, cadute sotto vassallaggio di signori soggetti come si vede essere addivenuto all'Aquila, Capova, Nola, Barletta, Lecce e Benevento e tutte l'altre, Cosenza sola si è mantenuta sotto il dominio di quel

⁴⁵ *Ragguaglio di Cosenza e di trent'una sue nobili famiglie, scritto dal molto Rev. P. Maestro Fra Girolamo Sambiasi Cosentino, dell'Ordine de' Predicatori, e Reggente in Cosenza, coll'aiuto delle scritture del Signor Pier Vincenzo Sambiasi Cavalier Cosentino*, In Napoli, Per la Vedova di Lazaro, MDCXXXIX.

supremo Signore, che tutto il Regno ha posseduto e possiede»⁴⁶. Questa ininterrotta demanialità della città, poté, infatti, lasciare libero gioco all'attività e allo sviluppo delle forze locali, ma il patriziato cittadino venne, come s'è visto, egualmente a trarre le proprie origini da attività diverse da quelle economiche e finanziarie, attraverso una stratificazione parallela al susseguirsi delle dinastie, ma in epoca posteriore alla primitiva configurazione unitaria del *populus*. Il «vivere nobilmente» si è, cioè, già *ab antiquo* consolidato nel non esercitare direttamente alcuna attività economica. Naturalmente, attività professionali o amministrazione regia o governo di grossi patrimoni e simili altre attività non contraddicono al «vivere nobilmente», ma le circostanze sono tali che, quando parliamo di nobiltà cittadina o di nobiltà locale, dobbiamo ben guardarci dal credere che si tratti di classi contrapposte alla nobiltà feudale innanzitutto dal proprio diretto impegno nelle manifatture, nel commercio o nel credito. La contrapposizione nasce, invece, a questo riguardo, dai limiti che la feudalità può porre al libero godimento dei patrimoni fondiari, assai spesso rilevanti, della nobiltà; al predominio di questa nelle amministrazioni locali e nella conduzione di esse; alla costante aspirazione dei nobili ad inserirsi nei gradi inferiori della feudalità in vista di una partecipazione quanto più ampia possibile agli onori, alle dignità e ai titoli della feudalità maggiore. E, d'altra parte, anche per il fatto che la feudalità maggiore è assai spesso in grado di offrire ai patriziati cittadini allettanti prospettive di attività amministrativa e di ascesa sociale, non è detto che contrapposizione tra le due nobiltà vi debba sempre ed effettivamente essere. Come suffeudatari e come amministratori delle maggiori case feudali, i nobili di città appaiono assai spesso come satelliti della feudalità e il caso di Catanzaro, studiato dal Pontieri, è da questo punto di vista estremamente istruttivo⁴⁷, ma non è il solo. Basti, per un solo esempio, ricordare i nobili cosentini, come i Cavalcanti o i de

⁴⁶ *Ivi*, p. 13. È estremamente interessante notare come la sostanza delle osservazioni che si possono trarre dalla lettura del Sambiasi venga pienamente a coincidere con i risultati di alcune recenti indagini sulla formazione della nobiltà cittadina in centri di rilievo europeo, come, ad esempio, Lione.

⁴⁷ Cfr. E. PONTIERI, *La «Universitas» di Catanzaro nel Quattrocento*, appendice al volume dello stesso autore *La Calabria etc.*, cit., pp. 321 sgg.; in particolare pp. 348 sgg.

Abenante, impegnati nell'amministrazione del patrimonio dei principi di Bisignano⁴⁸.

Nella seconda metà del secolo XV le nobiltà locali debbono far fronte ad un'avanzata dei ceti medi e popolari che si manifesta in tutta la regione e che porta in genere ad un'amministrazione bipartita dei municipii, dove (ed è il caso più frequente) a prevalenza nobiliare, dove a prevalenza popolare (Catanzaro), dove, infine, su base paritetica. L'avanzata di questi ceti è, in parte, un effetto ed una prosecuzione sul terreno amministrativo di quel secolare processo di liberazione delle plebi rurali sul quale ci siamo già intrattenuti. In altra parte, invece, è un effetto ed una manifestazione dell'incipiente affermarsi di ceti manifatturieri e mercantili e di strati di massari, fittavoli e imprenditori agricoli che raramente, però, presentano a quest'epoca una fisionomia già definita. È comunque da questa parte che l'opposizione alla feudalità è netta e pregiudiziale; è da questa parte che l'invocazione della demanialità è più costante e disperata; è da questa parte che lo sforzo quotidiano per una trasformazione dell'ambiente economico e sociale è più continuo e rilevante⁴⁹.

Feudalità e comuni emergono così come le forze protagoniste della vita calabrese alla fine del secolo XV. Né l'una, né gli altri

⁴⁸ Si vedano le più antiche carte dell'amministrazione dei Sanseverino di Bisignano in ASN, *Sommaria. Diversi*, II numerazione.

⁴⁹ Per il reggimento dei municipi calabresi alla fine del '400 cfr. R. ZENO, *L'ordinamento etc.*, cit., pp. 9-10 ed E. PONTIERI, *La Calabria etc.*, cit., pp. 84-85; ma una riconsiderazione più specifica e puntuale di tutto l'argomento sarebbe ormai necessaria e possibile. La richiesta della demanialità è così frequente da non aver forse bisogno di esemplificazione. È, tuttavia, utile ricordare almeno qualcuna delle formulazioni di tale richiesta. Tipica quella di Crotona nel 1446: «la dicta Cita de Cutrone et soy casali una cum Crepacore et la Torre del Ysola quali so membri de la dicta cita siano tenuti sempre in perpetuum in demanium et che nullo tempo siano concessi in baronia né in capitania et castellania et quando fosse lo contrario loro sia licito auctoritate propria eciam armata manu pigliareli et redurelli in demanio eciam et disfareli» (D. ZANGARI, *Capitoli e grazie... della città di Crotona...*, cit., p. 10). Vedi anche gli esempi relativi a Cirò nel 1442 (*Fonti Aragonesi*, cit., vol. I, p. 40); a Tropea nel 1445 (in E. PONTIERI, *La Calabria etc.*, cit., p. 275); a Monteleone nel 1480 (*Privilegi, capitoli, grazie e prerogative della fidelissima Città di Monteleone etc.*, in Napoli, nella Stamperia di Felice Mosca, 1704, p. 1); a Castelvetere nel 1490 («Atteso la dicta Università et homini de quella per essere pervenuta in mano de baroni so stati disfacti et totalmente reducti ad extrema povertà, supplicano la Maestà de S. Re che da qua avante voglia tenere dicta Università in dominio et non la concedere ad barone alcuno», in D. ZANGARI, *Capitoli e grazie concessi... all'Università di Castelvetere*, cit., p. 8); a Spadola e Simbario nel 1493 (*Codice Aragoneso*, cit., vol. III, p. 381).

costituiscono schieramenti compatti e univoci. Il baronaggio è diviso da vecchie faide di famiglia, da contrasti di interessi, da rivalità di prestigio, dall'opportunistico parteggiare pro o contro il re⁵⁰. I comuni sono poco meno dilaniati, nel loro interno, dalla contrapposizione di nobiltà e popolo e, nelle loro relazioni, dalle fiere rivalità con comuni vicini⁵¹. Tuttavia, il senso profondo

⁵⁰ Cfr. specialmente E. PONTIERI, *La Calabria etc.*, cit., pp. 113 sgg.

⁵¹ Il contrasto tra nobili e popolani riguardava, in primo luogo, com'è ovvio, il carico tributario. Così nel 1494 Monteleone supplicava Alfonso II di «concedere et ordinare che omne citatino de ditta Terra habia da contribuire a li pagamenti fiscali, tanto se fosse franco et immune per ditta Università, como è Misser Joan Gagliardo, quanto fosse fatto franco per privilegio per li retro Principi, come è Abate Fazari, quali Messer Jhoanne et Abate Fazari so facultosissimi e lo pagamento loro assai relevaria ditta Università, quale è multo oppressa de pagamento» (*Privilegi etc. della fidelissima Città di Monteleone etc.*, cit., p. 7). Allo stesso modo Belvedere chiede nel 1492 che sia costretto a pagare le imposte come gli altri cittadini un «Mastro Masello de Montesion», fatto franco «quando lo olim principe signorizava per lo Sindaco et altri homini de ditta terra», ma poi computato nella nuova numerazione e addebitato all'Università, che non riesce ad ottenerne nulla e protesta che «si non pagheno li facultosi manco poranno pagare li poveri» (*Codice Aragoneso*, cit., vol. III, pp. 319-20). È, tuttavia, sintomatico che in quest'epoca le lamentele delle università in materia di sperequazione tributaria riguardino di preferenza, come si vede dagli esempi citati, singole persone piuttosto che gli interi ceti di appartenenza dei singoli. Ben diversa sarà la situazione nel secolo seguente. I contrasti tra università provenivano, invece, soprattutto da questioni attinenti ad usi comuni. Così Martirano chiede nel 1492 di «lassareli incomunare li terreni de essa università con quelli de la città de Neocastro et li terreni di Neocastro con essa per potere vivere pacifice et quiete frateralmente senza litigi» (*ivi*, p. 221). Si tratta però, altre volte, anche di questioni di giurisdizione sui minori luoghi abitati, come per «lo processo [...] concluso tra l'università et homini de la Rocca [scil. d'Angitola] et la università et homini de la terra de lo Piczo per la differentia de lo casale de Macherato», per cui Rocca d'Angitola invoca nel 1492 l'arbitrato regio (*ivi*, p. 275). In qualche caso i contrasti venivano composti d'autorità dai baroni o dall'amministrazione regia. Così nel 1491 l'università di Fuscaldo fa presente che «per la quondam Contessa de Alife fo facta certa comunione tra li homini de dicta terra et li ultramontani che abitano a lo Castello de la Guardia, la quale comunione fo facta contro la volontà de ipsi supplicanti et cede in loro grandissimo danno et interesse», per cui si chiede ora di «revocare dicta comunione de aqua et herba et fare che ad ciascuna de dicte due terre reste in quello essere era prima che dicta comunione fosse facta» (*ivi*, p. 61). Ancor più rilevanti sono le istruzioni che Ferrante dà nel 1487 a Luise de Loffredo, da lui mandato in Calabria, in merito alla «guerra ha facto Castellofranco a Cusentini, che per la vicinità et opportunità de loco se po reputare essere uno castello et basta ad quella città, la quale al Stato nostro è de la importantia che conoscite». Cosenza aveva chiesto che Castellofranco fosse sottoposta alla giurisdizione del principe di Bisignano e sottoposta «a la jurisdictione del luogotenente de Cusenza, como sono li altri casali». Il re elegge, invece, «una via mezzana, che Cusentini non potranno essere offesi et lo Principe no se porà con justa causa dolere che concedamo la robba sua»; e ordina perciò di intimare «alli boni homini di Castellofranco che dissabano la terra et descendano ad

della vita calabrese in questo periodo sta proprio, più generalmente, nell'antagonismo tra baroni ed università, al di sopra di tutte le circostanze di ordine particolare che potrebbero indurre a diverso giudizio. È in questo antagonismo, infatti, e in esso soltanto, che gli altrimenti irriducibili elementi locali acquistano un significato storicamente rilevante; ed è in esso, inoltre, che vengono a culminare i precedenti sviluppi della vita sociale nella regione: anche la monarchia, in quanto vuol essere attivamente ed efficacemente presente, non può che agire attraverso feudi e comuni, senza che una terza qualsiasi forma di azione pubblica possa riuscire a prevalere, neppure la diretta amministrazione regia, ché anzi, come s'è visto, il funzionario regio difficilmente riesce a sfuggire alle motivazioni e ai comportamenti signorili, almeno quando si trova nella posizione di commissario straordinario in amministrazioni feudali.

Sarebbe semplicistico interpretare il contrasto tra feudalità e comuni con un mero contrasto tra forze progressive e forze conservatrici o involutive della società, o almeno sarebbe uno spostare di troppo un giudizio che può essere pertinente e fondato per altri momenti della storia calabrese. Nella seconda metà del secolo XV la feudalità è, fuori del terreno politico, una forza ancora in ascesa. Vedremo in seguito se l'interesse dei feudatari alla vita economica locale e alla promozione di essa, interesse che ora appunto si manifesta in maniera chiara e diffusa, mutando un tratto tradizionale della classe feudale, dia luogo o non dia luogo ad una solida e ricca fioritura di autentiche grandi aziende agricole e mercantili. Per ora sta il fatto che al baronaggio è legata in grandissima parte la prodigiosa messa in valore della terra e la nuova importanza assunta dall'allevamento. Un effetto da sottolineare di questo deciso inserimento baronale nella direzione e nel controllo delle attività produttive è il fatto che, nel caso delle maggiori signorie, si vadano creando mercati a raggio assai più vasto di quelli locali e tradizionali, nel senso che è l'intera estensione territoriale della signoria - anziché la ragione dell'imme-

habitare al piano», in luogo scelto da funzionari regi, lasciando ad essi «alcuni pochi di quanto li basta a sfrattare le case, et levaran le tavole, travi et imbuti et, quelle levate, [...] dismurare et abattere la terra et tutte le case in maniera che in niuno tempo possa più habitare né ridurre in fortezza, lassando le possessioni et terreni alli boni huomini de la terra», ma permettendo loro, «quando no volesero habitare alla pianura in casali, [...] che vadino ad habitare dove bene loro verrà» (*Regis Ferdinandi Primi Instructionum Liber*, cit., p. 80).

diata vicinanza tra i centri di produzione - a fornire ora il quadro geografico entro cui si effettua di preferenza lo scambio dei prodotti, che, naturalmente, è innanzitutto e soprattutto scambio di prodotti agrari e raramente muta le sue vecchie forme. Diventa perciò un nuovo obiettivo delle popolazioni quello di godere dell'immunità da ogni dazio e dogana in tutte le terre del proprio signore. È quanto chiede, ad esempio, Belvedere al principe di Bisignano nel giugno del 1500, non ottenendolo peraltro che «quoad victualia necessaria pro victu supradictorum civium tantum»⁵²; e Morano, già prima, nel 1459 e nel 1478⁵³. Al trovarsi al centro di signorie di vasta estensione alcune terre di Calabria, come ad esempio Bisignano e Cassano in Calabria Citra e Catanzaro in Calabria Ultra, dovranno gran parte della loro fioritura in quest'epoca e i cittadini - si veda il caso di Catanzaro - ne saranno pienamente consapevoli. D'altra parte, all'iniziativa baronale sarà legato in maniera assai diretta qualcuno dei maggiori progressi della vita agraria locale durante il secolo XV, anche se bisogna riconoscere che si tratta di progressi soprattutto nel tipo delle colture, che non mutano il generale quadro feudale della vita economica. La maggiore fortuna a cui si avvia in questo periodo la coltura della canna da zucchero, ad esempio, appare fin da principio legata alla sollecitazione di feudatari. Le maggiori imprese produttrici si trovano, infatti, nei feudi dei Bisignano sul Tirreno (ad Abatemarco, a Tortora, a Sanginetto, a Bonifati) e sono direttamente controllate dall'amministrazione baronale. E sono poi gli stessi Bisignano che, comprando nel 1483 da Ferrante I la gabella della seta di Calabria, denunciano una ben chiara intuizione dello sviluppo che la sericoltura andava prendendo nella regione e che vieppiù avrebbe preso in seguito.

In contrapposto alla feudalità, i comuni non sempre si trovano a rappresentare un mondo di più avanzate esperienze economiche. Per la maggior parte dei piccoli insediamenti che costellano la regione ciò è, anzi, escluso a priori. Gli statuti dei piccoli centri lasciano trasparire chiaramente il quadro di ristrette comunità di piccoli agricoltori, chiuse nella conservazione dei loro usi tradizionali e protese alla difesa di essi non solo contro le prevaricazioni

⁵² Cfr. ASN, *Archivio Privato Sanseverino di Bisignano*, Carte, vol. 313, cc. 229 v.-233 r.

⁵³ *Ibid.*, cc. 216 r.-221 r.: «supplica la detta terra de Morano a la Ex.V. per la loro povertate de non essere constrecti pagare dohana in le terre de la Ex.V.».

baronali, ma anche, e forse più, contro le eventuali trasgressioni dei membri stessi della comunità. Si vedano, ad esempio, gli statuti di Laino, che risalgono al 1470⁵⁴. Dopo di aver stabilito le modalità dell'apprezzo annuale per l'esazione dell'imposta personale e di quella su immobili e mobili, questi statuti fissano i luoghi del demanio comunale in cui ad ogni capo-famiglia è lecito anno per anno «defendere [...] in clausuris et pro clausuris terras suas decem pro quolibet», fissando anche le pene per coloro che comunque si appropriano dei frutti spettanti al primo occupante. Si passa poi a stabilire pene per i danni arrecati da animali bovini, da cani e da suini; a fissare altre norme per il transito e il mantenimento degli animali; ad imporre la manutenzione delle siepi che cingono i fondi prospicienti alle vie pubbliche; a regolare le modalità del prestito su pegno, il deposito delle immondizie, il trasporto di legna.

Infine, si definisce la materia pertinente ai catapani, ossia il regolamento del mercato di alcuni generi, soprattutto la carne, e il controllo su alcuni pesi e misure. L'elementarità della vita locale emerge, da un complesso di norme siffatte, come meglio non si potrebbe desiderare e conferma ampiamente la considerazione dalla quale siamo mossi. L'importanza dell'elemento comunale nella vita della regione non va, pertanto, misurata in particolare su questo metro, anche se, come è ovvio, in alcuni dei comuni maggiori forme e protagonisti della vita economica possono avere ben altra consistenza. Essa va, invece, misurata col criterio più propriamente sociale e politico del contrappeso che da un intenso sviluppo delle autonomie locali e dei ceti ad esse interessati sarebbe venuto al prepotere baronale nello stato e nella società e della conseguente più ricca articolazione che ne sarebbe derivata alla struttura del paese. Era questa, del resto, anche la prospettiva che l'azione monarchica si diede nelle fasi in cui più energicamente si impegnò a favorire lo sviluppo dei comuni; e il limite dell'azione monarchica nasce proprio dalla misura in cui, dopo di aver sollecitato in questo senso le popolazioni, le lascia poi deluse e ritira il suo appoggio ad esse, ristabilendo, ogni volta che è possibile, l'intesa fra la Corona e la feudalità.

Così accade, in misura più rilevante che in qualsiasi altra cir-

⁵⁴ Seguo la copia degli statuti in SNSP, NF I A 1 (1) e (5); cfr. anche B. CAPPELLI, *Laino e i suoi statuti*, in «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», I (1931), pp. 405-427.

costanza, dopo la grande congiura del 1485-86. Nelle istruzioni inviate ai suoi funzionari in tale occasione vediamo, da una parte, il re prescrivere ad Antonio de Gennaro, mandato a prendere possesso delle terre del principe di Salerno, «che in ciascuna di decte terre debbiat intendere diligentemente s'el decto prencepe lor faccia alcuna gravezza, mangiaria o usurpatione o altra indebita angaria et, trovandola, la farite de continente togliere et levare via, acciocchè se conosca la diversità del governo nostro da quello del dicto Prencepe, et come nui non volimo che nostri sudditi siano usurpati, mangiati, nè indebitamente angariati, ma ben recti, tractati et governati con libertà, et che omne uno possa godere liberamente lo suo, acciò decti nostri sudditi non habbiano ad attendere ad altro che ad industriare senza altro impedimento»⁵⁵. È, come si vede, la più perspicua e completa formulazione possibile di quelle che erano le lagnanze e le aspettative dei comuni. Ma, dall'altra parte, allo stesso Antonio de Gennaro era stata precedentemente data commissione di riportare all'obbedienza del Principe di Bisignano le terre che gli si erano rivoltate in nome del re, punendo i renitenti e costringendo tutti a pagare quanto al principe era dovuto «como facevano prima succedessero le guerre prossime passate»⁵⁶. Naturalmente, in questo comportamento della Corona è implicita una precisa valutazione di ordine politico per cui, da un lato, la feudalità viene ritenuta di gran lunga più forte dei comuni e, dall'altro lato, una lotta a fondo contro di essa, portata alle ultime conseguenze della spoliatura del baronaggio e della demanializzazione delle terre, non viene ritenuta suscettibile di successo. Sta di fatto che, quando il re vuol dare una assicurazione dell'ordine ristabilito nel Regno ai sovrani ai quali invia ambascerie, il punto sul quale egli insiste è quello del restaurato accordo coi baroni⁵⁷. Il che non impedisce

⁵⁵ *Regis Ferdinandi I Instructionum Liber*, cit., p. 117.

⁵⁶ *Ivi*, p. 93. Ancora più netta, ovviamente, è la protezione accordata dal re al baronaggio fedele: cfr. in ASN, *Sommaria Partium*, vol. 34, c. 78, le istruzioni a Loïsio Lull, in data 6 luglio 1491, per cui - avendo i conti di Rende esposto che alcune persone arrecano fastidio ai loro fattori ed intendono occupare beni ad essi spettanti nel loro contado - si dichiara che «la volontà de la Maestà del Signor Re si è che le cose de li prefati Conti siano favorite et respectate, cossi como fossero le cose proprie de soa Maestà et de lo illustrissimo Signore Duca de Calabria, et che non habiano da essere da nisciuno indebitamente usurpate nè occupate».

⁵⁷ *Regis Ferdinandi I Instructionum Liber*, cit., pp. 86-90. Si tratta dell'istruzione data «a vui magnifico Joan Nauclero di quello havite a fare in Castella con quelli Serenissimi Signori Re et Regina», da Napoli il 17 febbraio 1487. Partico-

che, in alcune delle terre confiscate ai ribelli, il re faccia vendere, nello stesso torno di tempo, i beni stabili e le entrate spettanti ai rispettivi signori⁵⁸; e non impedisce neppure che negli anni

larmente significativa la conclusione di questa parte delle istruzioni: «Farrete intendere alle dicte Maestrate, che tutti li Principi et baroni, che deviaro dalla fidelità nostra, se trovano al presente qua in Napoli con noi, et stanno con maior securità del Statto et delle persone et con non manco contentezza et satisfactione che stavano prima che movessero la guerra, perchè se godono loro intrate come prima; et, per esser noi securi de ipsi per le fortezze che tenemo, stanno loro securi de noi; et vivimo per gratia de nostro Signore Dio insieme senza alcuno suspecto l'uno dell'altro, et non servamo memoria alcuna delle cose passate, anzi l'accarizamo et abbracciamo come proprii figlioli. Speremo persevereranno in questa bona voluntà, perchè nui ne li darrimo omni di più causa. Et così tenimmo omni parte del Regno in tranquillità et pace».

⁵⁸ L'ordine era il seguente: «Quanto tocca alle cose stabili come so vigne, case, herbaggi, molini, maese, jardini, oliveti et altre cose simili, volimo che in tutte le terre et lochi notati et sottoscritti in lo presente capitolo debbeate de tutte le cose predictate fare essito, excepta delli molini et delli herbaggi, et le vendate etiam quo ad dominium et proprietatem per quello maiore precio ne trovarite, consultando di questo con lo nostro governadore in decte terre, et facendole intervenire doi o tre huomini da bene che se intendano della valuta di decte robbe, acciocchè nostra Corte non fosse ingannata; et con la interventione delli predeci governatori et huomini da bene ne farrite liberamente exito [...], facendo in nome de nostra Corte tutte le cautele saranno necessarie a li compratori, in modo che possono accettare sicuramente. Et così farete essito et vendite delle baglie et omne altra intrata spectante a barone che nostra Corte avesse in decte terre, etiam quo ad dominium et proprietatem, procurando però che le dicte vendite se facciano con li incanti et debite subhastationi, secondo è solito et consueto quando la Corte vende, sì per la utilità di ipsa nostra Corte, come per securità delli compratori. Li molini et herbaggi volimo li arrendate et affittate singulis annis, servatis servandis, per quello maggior prezzo ne trovarite». L'ordine è del 16 agosto 1487. In Calabria - dove furono a questo scopo inviati Francesco Scorno, Domenico Letera e Polidoro Gagliardi - l'ordine riguardava le seguenti terre: Laino, Orsomarso, Casalnuovo, Bisignano, Acri, Rose, San Marco, Malvito, Altomonte, Belvedere, Saracena, Morano, Cassano, Tarsia, Strongoli, Le Castella, Cirò, Squillace, Nicastro, Maida, Feroleto, Rocca d'Angitola, Pizzo, Mileto, Francica, contea di Arena, contea di Stilo, Seminara, Oppido e Gerace, nonché Amendolara e Corigliano, dove era previsto che si avesse da «reservare la vigna, che non se ha da vendere quo ad dominium, ma affittarse o locarse ad annum». In altre terre (in Calabria: Oriolo, Cerchiara, Luzzi, Castelfranco, Regina, Torano, Lattarico, Roggiano, Bonifati, Sanginetto, Grisolia, Bonvicino, Sant'Agata, Mottafellone, Policastro, San Donato, Terranova, San Mauro, Calopezzati, Trebisacce, Mormanno, Torre dell'Isola, Pallagorio, Calandra, San Floro, Girifalco, Sant'Elia, Palermi, Centrica, Olivadi, San Vito, Chiaravalle, Argusto, Gagliato, Petrizzi, Montepaone, Staletti, Gasperina, Montauero, Soverato, Cardinale, Davoli, San Sosti, Castelminardo, Polia, Monterosso, Montesoro, Francavilla, Montesanto, Caridà, Belforte, Panaia, Filogaso, Soreto, San Demetrio, Soriano, Spadola, Brancaleone, Motta Placanicca, Motta Bovalina, Potomia, Careri, Bianco, Crepacore, Torre di Bruzzano e Motta di Bruzzano) era invece previsto che i cespiti e le entrate baronali non si dovessero «vendere quo ad dominium et proprietatem, ma solamente arrendare o affittare anno per anno, secondo fossero solito arren-

seguenti, e specialmente a partire dal 1490, l'appoggio dato dalla Corona ai comuni mediante un sollecito ed ampio riconoscimento e accoglimento delle richieste da essi avanzate si faccia più intenso e organico⁵⁹. Ma il limite derivante all'azione monarchica in questo campo dalla piena consapevolezza della forza persistente del baronaggio e dalla convinzione della convenienza di tenerne ampio conto rimane e rende in ultima analisi strumentale e inefficace la politica di appoggio ai comuni.

Pure, pochi dubbi possono esserci sul fatto che la seconda metà del secolo XV, e in particolare il lungo regno di Ferrante I, segnano uno dei momenti migliori per i comuni nella storia dei loro rapporti con i baroni. Lo studio delle transazioni intervenute tra feudatari e vassalli in questo periodo lo dimostra appieno. Se, infatti, nelle «grazie» e nei «capitoli» chiesti al sovrano le preoccupazioni dominanti sono quelle relative alla vita economica, nelle analoghe pattuizioni con i baroni i comuni chiedono ed ottengono soprattutto garanzie di ordine giudiziario e procedurale. Non si fermano tanto, cioè, su singoli abusi e malversazioni che potevano eventualmente danneggiarli sia *lucro cessante* che *damno emergente*, ma che potevano anche essere passeggeri e perfino tollerabili, quanto su ciò che poteva condizionarne la libertà e l'onore, mirando innanzitutto alla certezza del diritto. È, questo, uno stadio avanzato dello sviluppo comunale, in quanto implica un superamento delle maggiori e più immediate preoccupazioni materiali e contempla direttamente la possibilità di giungere a limitare in maniera organica e definita l'esercizio della

dare». Cfr. *Regis Ferdinandi I Instructionum Liber*, cit., pp. 135-136 e 138. L'esito dell'operazione non ci è noto, ma il demanio feudale non dovette tardare a ricostituirsi ben presto, nelle mani dei vecchi o di nuovi signori. Segnaliamo, tuttavia, la risposta data da Altomonte il 4 agosto 1488, secondo la quale le università che hanno acquistato beni stabili della Corte possono pagare con maggior calma la rata del donativo offerto al re (in ASN, *Sommaria. Partium*, vol. 29, c. 176 v.). Ciò prova che l'operazione andò avanti. Cfr. analoghe statuizioni per Morano (*ivi*, c. 152 v.). A «robbe che compararo da la Corte» si riferiscono anche gli uomini di Amendolara chiedendo, nel 1491, che per il relativo residuo si aspetti «fin ad nova recolta de lo mese de agosto del presente anni, et questo per le carestie de li victuagli et anche per potere rispondere ad li pagamenti fiscali» (*Codice Aragonese*, vol. III, cit., p. 44).

⁵⁹ La documentazione è nel già più volte citato III volume del *Codice Aragonese* del Trinchera. Su questo momento singolarmente favorevole della politica di Ferrante verso le università conviene anche R. COLAPIETRA, *Gli aspetti interni della crisi etc.*, cit., che è invece in generale (e a mio parere non fondatamente) propenso ad un «giudizio sostanzialmente limitativo sulla politica demaniale aragonese» (*ivi*, p. 169).

potestà baronale. Naturalmente, quello che poi effettivamente conta nei rapporti tra baroni e vassalli sarà pur sempre il reale rapporto di forza intercorrente tra gli uni e gli altri, sarà sempre la prassi con le sue alternanze di governo dispotico e capriccioso e di governo mite e paterno. Sarebbe, tuttavia, ingiusto sottovalutare⁶⁰ lo sforzo che le popolazioni compiono e portano spesso al successo con l'approvazione che riescono ad ottenere di quanto volta a volta richiedono, poiché gli usi e le procedure così riconosciuti costituiranno parte integrante della tradizione e della coscienza civica locale, fornendo il legittimo motivo di rivalsa ad ogni azione personale o collettiva e portando i contrasti su un piano che rende più lecito l'intervento dell'amministrazione regia. E, d'altronde, se ci fossero dubbi al riguardo dovrebbe bastare a scioglierli la tenacia con la quale le popolazioni, una volta fatta breccia su questo terreno, insistono per mantenere ed ampliare ciò che talvolta hanno conquistato in maniera occasionale, non di rado all'inizio di una nuova signoria, contrastata dall'esterno e perciò interessata a concedere ad esse qualcosa.

L'esemplificazione di quanto ora affermato potrebbe essere larghissima. Ci limitiamo qui a qualche caso dei meno complessi. La già citata Laino ne offre uno assai interessante. La terra aveva codificato, come s'è detto, nel 1470 i suoi tradizionali statuti in 89 capitoli. Cinque anni dopo essa si faceva riconoscere dal suo signore, Barnaba Sanseverino, conte di Lauria, un complesso di altri 25 capitoli. La contrapposizione tra il primo e il secondo gruppo di capitoli è sintomatica. I primi 89 capitoli attengono esclusivamente (lo abbiamo già visto) alla regolamentazione della vita interna dell'università per la tassazione dei cittadini, il godimento degli usi civici e delle terre comuni ad essi spettanti, la protezione delle colture dai danni del bestiame e il calmieramento di alcuni generi alimentari. Questi capitoli non figurano come richieste al barone, ma come un proprio ordinamento tradizionale che l'università ha codificato da sé. I seguenti 25 capitoli figurano invece come richieste al barone. Tra esse appaiono ancora alcune di carattere economico (che nessun uomo presti alcun servizio da solo o coi propri animali «senza salario competente, come al presente s'osserva»; che nessuno sia chiamato a

⁶⁰ Come mi sembra fare, per il periodo posteriore, R. VILLARI, *Note sulla rifeudalizzazione del Regno di Napoli alla vigilia della rivoluzione di Masaniello*, in «Studi Storici», 4 (1963), p. 649.

lavorare in alcun tempo nella vigna della Corte baronale e nella guardia del Castello, anzi che la vigna della Corte «sia chiusa e fatta chiudere»; che nessuno possa fare chiusure fuori dei luoghi consentiti; che ogni capofamiglia possa chiudere a difesa un erbaggio di mezza tomolata dal 1° marzo al 30 giugno; che la vendita di carne, pesce, frutti etc. sia libera; che non si possano seminare lupini in un'estensione maggiore di due tomolate); ma le restanti sono tutte di ordine giudiziario e procedurale: che sia possibile ritirare le accuse fino a tre giorni dalla lite; che i diritti da pagare agli uffici giudiziari siano quelli elencati e non vengano maggiorati; che sia salvaguardato il diritto alla difesa dei contumaci; che viceconte, camerario o erario della terra mutino ogni anno e stiano a sindacato a fine nel loro ufficio; che nessun cittadino sia costretto a venire a testimoniare in Laino, se per caso si ritrovi fuori della terra; che sia lecito all'università correggere e integrare i capitoli precedentemente stabiliti; che si possa non obbedire ad ordini degli agenti baronali che siano contro la forma o la sostanza dei capitoli e degli statuti cittadini; che solo per reati criminali si possa essere carcerati in castello o altrove. Un altro gruppo di 35 capitoli è poi concesso da Ferdinando de Cardenas, che divenne signore di Laino nel 1500 per compera da lui fattane. Questi capitoli contengono in parti eguali rivendicazioni di carattere economico e rivendicazioni di carattere giuridico-procedurale. Essi ripetono, spesso testualmente, il contenuto dei capitoli precedenti. Dal punto di vista che qui ci interessa è, tuttavia, particolarmente significativa, e conferma quanto si è detto finora sul rispettivo punto di evoluzione della feudalità e delle popolazioni alla fine del secolo XV, l'insistenza con la quale si batte su due questioni: da un lato, la libera disponibilità dei propri beni da parte dei cittadini e la massima libertà di commercio dei prodotti agricoli e, dall'altro lato, la piena autonomia amministrativa dell'università e la più completa certezza del diritto⁶¹.

⁶¹ Per la fonte cfr. la precedente nota 54. Nel gruppo di capitoli (dal n. 115 al n. 149) concessi dal Cardenas il n. 115 riguarda la pretesa «quod vaxalli tam masculi quam foeminae serviant cum bestiis et sine bestiis absque salario aliquo» (e il marchese stabilisce che il salario venga corrisposto); il n. 116 riguarda il pagamento di *sportulae* e somme oltre il debito per le sentenze pronunciate dai funzionari baronali; il n. 117 l'importo da pagare agli affittuari dei mulini baronali per la macinazione del grano; il n. 118 l'abuso dei funzionari baronali per cui essi «ogni anno tengono certo modo arbitrario in far la cerca del grano, orgio, germano, vino et altre vettovaglie e di quelle si pigliano tutta quella quantità che a loro piace contro la volontà d'essi padroni, et anco da persone che non hanno

Le stesse osservazioni si possono fare, sempre a mo' di esempio, per i capitoli concessi dai principi di Bisignano all'università di Morano nel 1459 e confermati con altri capitoli nuovi nel 1478 e per quelli concessi nel 1497 e confermati nel 1509⁶². I capitoli del 1459 sono anzi tanto più interessanti in quanto seguono al rientro del signore nel possesso di quella terra, i cui cittadini appaiono perciò in preda al timore delle vendette non solo sue, ma anche di

tante vettovaglie predette che bastassero per loro vitto» (e il marchese riconosce la necessità di un freno, salvo per circostanze eccezionali, come un assedio); il n. 119 la sostituzione annua e il sindacato dei funzionari baronali; il n. 120 la concessione della bagliva all'università per il censo di 12 once; i nn. 121, 122 e 123 la libertà di commerciare i propri prodotti senza pagare nulla alla corte baronale e senza attendere che siano prima venduti quelli baronali (richiesta accettata); il n. 124 il fatto che i funzionari baronali «sogliono andare per tagliare legna nelle chiusure di particolari persone contro la volontà d'essi padroni»; il n. 125 la sicurezza del bestiame; il n. 126 la possibilità per i cittadini di «vender le loro possessioni e case senza licenza dela corte» (richiesta accettata); il n. 127 chiede che il barone e i suoi ufficiali «non s'abbiano ad intromettere in modo alcuno nell'elezione si fa de' sindaci e giudici annali» (richiesta accettata); i nn. 128 e 129 che nessuno faccia chiusura o difesa contro la forma degli statuti; il n. 130 riguarda l'ufficio del baglivo; i nn. da 131 a 135 varie questioni giudiziarie; il n. 136 chiede che si sia «liberi ed esenti da ogni pagamento e soluzione di conciar le vigne della corte e della guardia del castello» e che in tempo di guerra la vigna sia chiusa; il n. 137 chiede che tutto quanto è fornito al capitano venga pagato; il n. 138 che si sia carcerati in castello solo per cause criminali; il n. 139 che la giustizia venga amministrata sugli «instrumenti presentati ed obbligazioni mandati in actis curiae senza esser accusata la pena»; i nn. 140 e 141 riguardano i danni arrecati dal bestiame baronale e privato; il n. 142 chiede che si possano ritirare le accuse sia civili che criminali; il n. 143 che il mastrodatti percepisca i diritti di cancelleria secondo il solito e stia a sindacato; il n. 144 che sia lecito disubbidire se il barone o i suoi funzionari violano i capitoli; il n. 145 riguarda il diritto di legnare nel demanio dell'università; il n. 146 chiede che tutte le citazioni del baglivo, per evitare errori ed equivoci, siano fatte di giorno; il n. 147 che in tutti i casi di reati che non prevedano pene nel corpo non si proceda *ex officio excepta precedente accusatione et querela*; il n. 148 che tutti i capitoli dubbi o oscuri siano interpretati a favore dell'università e degli uomini di Laino; il n. 149 che l'università continui a godere del diritto di eleggere un mastromercato nella fiera che si fa il 25 aprile. Queste richieste sono, nel loro complesso, un esempio oltremodo rappresentativo della materia in contestazione tra università e baroni alla fine del secolo XV. Ma è chiaro che la loro rappresentatività - in rapporto ad analoghe capitolarioni e statuizioni di altre epoche - si coglie solo se si tengono presenti le condizioni generali del Regno in ciascun momento e si supera quindi l'esteriore impressione di monotonia e di ripetizione che si può provare dinanzi alla serie storica di carte di questo genere. Si tenga, inoltre, presente che la seconda metà del secolo XV è l'epoca alla quale risalgono, per la maggior parte delle terre meridionali, i loro statuti: che è pure un dato cronologicamente e storicamente importante.

⁶² Si tratta dei già citati capitoli in ASN, *Archivio Privato Sanseverino di Bisignano*, Carte, vol. 313, cc. 216 r.-221 r.; e di quelli che sono *ivi* a cc. 222 v.-225 v.

coloro che, fedeli a lui, erano stati banditi da Morano. Comunque, anche in questi capitoli le preoccupazioni di ordine giudiziario e procedurale occupano un posto relevantissimo e sono solitamente di grande importanza: come, ad esempio, che «in accione innante li mastri di acti non possono scrivere le accuse prima che la persona iniurata agat libellarie» o che «li mastrodacti non possono dare capitoli excepto in quelle cause dove vene imponendo pena mortis civile vel naturali, et ancora che fossero più persone notate o accusate ad una medesima notatione o accusatione, non se possa dare excepto uno paro de capituli et pagare una cassatura, et de la copia et de li capituli pagare excepto grana due come ogne altro atto, et così delle pregiarie». Si tratta qui, infatti, di garanzie che, in un regime così esposto ad abusi e soprusi quotidiani, sono essenziali per la sicurezza e la libertà personali. Naturalmente, le preoccupazioni di ordine giudiziario e procedurale non sostituiscono mai del tutto quelle di ordine prettamente economico, cosa tanto meno facile in quanto, come si è detto, è in questo torno di tempo che la feudalità dà al proprio interesse per le attività produttive e commerciali una definitiva sanzione. I due ordini di preoccupazioni finivano poi assai spesso col diventare uno solo, perché il sopruso o l'inconveniente economico veniva accompagnato da conseguenze di carattere giudiziario. Così, a Morano era stato vietato, sotto grave pena, di «usare la lanza e li porci secundo era in lo tempo paxato», ossia di espellere a mano armata il bestiame che danneggiava i colti; ed i cittadini, richiedendo il ripristino dell'uso della lancia, hanno presente, ovviamente, la opportunità di evitare sia la pena che il danno derivanti da una novità che è chiara testimonianza, tra l'altro, del peso che va acquistando l'incremento degli allevamenti nella vita locale. E, altrettanto naturalmente, non è il mero riconoscimento in una carta signorile che può dare validità e garanzia ai diritti così rivendicati. Ma sono queste carte ad informarci volta per volta sullo stato della perenne, endemica contestazione tra baroni ed università, che è lo sfondo sul quale la vita regionale si svolge; e la similarità di contenuto dall'una all'altra di esse ne accresce il valore e il significato storico⁶³.

⁶³ Altri statuti inediti che risalgono a quest'epoca: per San Donato (ASN, *Archivio Privato Sanseverino di Bisignano*, Carte, vol. 313, cc. 226 r.-229 v.); per Torano (*ivi*, cc. 236 r.-244 v.); per Bonifati (*ivi*, cc. 85 r.-86 r.); per Malvito (cc. 244 v.-248 v.).

Nell'agitatissimo periodo che con brevi interruzioni si prolungò dalla seconda congiura dei baroni nel 1485 fino alla perdita dell'indipendenza del Regno nel 1501 e fino al termine del successivo conflitto franco-aragonese nel 1507 la Calabria fu una delle regioni meridionali più sconvolte. Anch'essa, come il restante Mezzogiorno, si era avvalsa non poco dei lunghi anni di pace interna assicurati da Alfonso I e poi, tra il 1464 e il 1485, da Ferrante. L'accrescimento demografico, l'incrementato allevamento di bestiame, il recupero di terre incolte o abbandonate, una vivace attività mercantile, il progresso in alcune colture pregiate come la seta o la canna da zucchero, i miglioramenti ottenuti nel campo della legislazione e delle consuetudini statutarie sono fenomeni sui quali ci siamo soffermati o ai quali abbiamo accennato e che la documentazione conferma, in linea generale, di primo acchito. Ma nello scorcio del secolo gran parte di questi progressi vennero perduti. Il lamento delle popolazioni per la loro «povertà» e «disfazione», dovute alla guerra o alla peste o, più spesso, ai baroni, è generale nelle carte di questo periodo e costringe le autorità o il re a sgravi fiscali, talora anche rilevanti⁶⁴.

⁶⁴ Cfr. le notizie di spopolamento, peste e sgravi fiscali riguardanti varie terre calabresi in ASN, *Sommaria. Partium*, vol. 27, c. 132; vol. 28, c. 133; vol. 32, cc. 100-102; vol. 34, c. 102 e c. 140 v.; vol. 37, cc. 84, 166 v., 212, 204 v.-205. In linea generale Ferrante ordinava poi al tesoriere di Calabria, in data 27 settembre 1487, di non gravare la mano sulle terre debitorie della Corte, «perchè la intensione de la Maestà del Signor Re non è che li populi siano in tal modo tractati nè asprezati circha la exactione de tante grosse pene, perchè in breve serriano disfacti, el che non serria al preposito de Sua Maestà» (ivi, vol. 27, c. 132). Cfr., inoltre, *Codice Aragonese*, vol. III, cit., pp. 33-34, 39, 49, 50, 257, 274-75, 281 per notizie di difficoltà economiche e di abusi baronali in altre terre calabresi. Un documento impressionante dello stato di disagio e delle ritornanti prevaricazioni baronali è nella lettera che, nell'ottobre del 1493, Cesare d'Aragona scriveva al re, dal quale l'anno prima era stato inviato come luogotenente in Calabria, a proposito delle condizioni di Pentidattilo. Eccone il testo: «Partendo da Rigio de passata, fui per una nocte in Pintodatilo, dove trovai una gran povertà generale, per la quale sono in residuo di duo milia septecento ducati, et ficime incontinentemente venire lo capitano nomine Cola Ioanne Paparone, gintilhommo de Regio, con li sindici et alcuni principali, monstrandoli mala cura et reprimendoli de negligencia con quelle parole fôro necessarie. Loro me respusero che quisto residuo non era causato de negligencia del capitano, né meno loro, ma da loro vera povertà et impotencia, la quale habe principio delle cause sequente, et primo Beregeri de Maida, in tempo che venea fando certa reintegrazione, loro tolse gran quantità de terreni ala marina, dove faceano loro massarie et se aiutavano; restaroli pochi terreni et aridi, con li quali non ponno vivere, ché li meglio terreni aveano erano quilli dela marina che perdero; la secunda, che trovandose in certo residuo possesero convertire in la reparacione dele mure dela terra, et cossi nec spêsero circha ducento ducati, li quali per lo thesorero non loro fôro admissi, et non obstante la

La sollecitudine regia perdura ancora viva: l'11 agosto 1488 si consentiva a che l'arte della seta fosse esercitata anche in Catanzaro, come per il passato, nonostante che un recente privilegio la riservasse alla sola Napoli⁶⁵; il 18 febbraio 1491 veniva preso un energico provvedimento a favore della produzione calabrese di piombo e d'argento⁶⁶; il 25 ottobre 1491 veniva firmata una convenzione per lo sfruttamento di miniere calabresi assai larga e favorevole ai concessionari⁶⁷. Anche la cura con la quale furono seguiti e curati negli anni succeduti alla prima occupazione francese i castelli e gli apprestamenti difensivi della regione fu certo di giovamento, almeno in parte, alla vita economica locale, determinando una domanda di generi (vino, grano etc.) a cui la produzione locale era interessata⁶⁸. Con Alfonso II, nella sensazione degli imminenti pericoli che il Regno avrebbe attraversato, la politica regia si fece più liberale. Il nuovo re era appena salito al

gracia volce che le pagassero, et cossi multiplicaio residuo sopra residuo; tercio, sequio la nova numeracione, in la quale crescio de alcuni fochi, et consequenter crescio lo pagamento; dapò per la povertà se ne so' partuti circha 40 fochi, deli quali parte ne so' andati in Sicilia et parte per altre terre dela provincia, et tucto lo carrio è remaso alle spalle de quilli nec so' restati, et audute queste ragioni non volci mostrare etc.» (in ASN, *Sommaria. Partium*, vol. 37, c. 37).

⁶⁵ Cfr. ASN, *Sommaria. Partium*, vol. 29, cc. 161 v.-162 v. I riguardi del re per Catanzaro furono costanti. Il 24 settembre 1487 egli ordinava, ad esempio, al tesoriere provinciale di esigere i pagamenti fiscali da quei cittadini «con loro comodità, pigliando quello [...] pagheranno, senza usare asprezza alcuna» (ivi, vol. 27, c. 124 v.). Per la fedeltà di Catanzaro, o meglio della parte popolare di Catanzaro, a Ferrante fin dai tempi del Centelles, cfr. E. PONTIERI, *La Calabria etc.*, cit., pp. 348 sgg. Il 17 maggio 1492 Ferrante ordinava anche alla *Sommaria* di non esigere da Catanzaro, per i pagamenti fiscali, più di 1.400 ducati all'anno, nonostante che all'ultima numerazione essa fosse risultata di fuochi 842 e dovesse perciò pagare annualmente 1.646 ducati, perché il re aveva considerazione sia del fatto che prima della numerazione Catanzaro pagava per convenzione solo 1.100 ducati, sia «de sua grandissima fidelità» (in ASN, *Sommaria. Partium*, vol. 33, c. 266).

⁶⁶ «La Maestà de lo Signore Re, per lo beneficio comune de lo Regno, fa exercitare le argenterie de Calabria, in lo labore de le quale viveno multi vaxalli de Sua Maestà. Et perchè in ipso labore se fanno multi plumbi et clipte de singulare perfectione, per questo Sua Maestà have prohibito che in questo Regno non ne possano intrare piumbi frosteri. Et ad quisto effecto ha facto emanare publici banni» (in ASN, *Sommaria. Partium*, vol. 32, c. 141).

⁶⁷ Cfr. *Codice Aragonese*, vol. III, cit., pp. 209 sgg.: si trattava di miniere di ferro che Gabriele Castelletto, Dragonetto Spatafora e compagni avevano scoperto in Sila e nelle pertinenze di Squillace e che restano ad essi concesse a vita insieme con la miniera di San Donato.

⁶⁸ Cfr. J. MAZZOLENI, *Gli apprestamenti difensivi dei castelli di Calabria Ultra alla fine del regno aragonese (1494-1495)*, in «Archivio Storico per le Provincie Napoletane», n.s. 30 (1944-46).

trono e già apriva alla cultura e agli usi civici molte delle vaste riserve che il padre aveva tenuto per le sue cacce e rinunziava a gran parte dell'attività mercantile che la Corte aveva accentrato intorno a sé⁶⁹.

Ormai la monarchia aragonese aveva, però, perduto le sue intrinseche ragioni di forza. Dopo la discesa di Carlo VIII i baroni ripresero per via di fatto gran parte del terreno perduto negli anni precedenti. La guerra continuamente ritornante con le sue distruzioni fece il resto; e le condizioni della regione negli ultimi anni del secolo XV e nei primi del secolo XVI non erano davvero delle più floride.

⁶⁹ Si veda la lettera che da Napoli, in data 30 gennaio 1494, dirige a Lodovico il Moro, Antonio Stanga: «[...] Et tra l'altra particularitate che Sua Maystà (*Alfonso II*) ha facto per riconciliarse l'amore de li populi, una è stata molto singolare et desiderate. Vostra Excellentia debbe sapere che quasi la maggior parte del territorio de questa provincia era occupata dal Re passato per li piaceri soi, cioè de le cacie in modo che infinito era el numero de quelli che non potevano coltivare né godere le loro terre; et questo non solo toccava le persone private, ma et le universitadi de multe terre, le quali medesimamente non potevano raccogliere fructo alcuno de li terreni loro, et non solum raccogliere fructo ma pur tagliare un minimo ramo de arbore de li boschi loro. Questo Signore Re novo ha liberato li populi et le persone private da tanta servitute et ordinato che ciascuno possi a suo piacere intrare in possessione de li terreni soi et cultivarli et appresso gli ha permesso qualmente la facultà de potere caciare a piacere loro, havendose reservato solum certi pochi loci per suo piacere [...] Ultra de questo la Maestà sua ha in tutto posto fine alle mercancie et industrie che la faceva, quando l'era Duca de Calabria, per el che li mercanti ed altri forestieri e regnicoli che voràno traficar et industriarsi in questo regno lo poteràno fare molto liberamente et lucrosamente, non essendoli più lo impedimento de la Maystà Sua, la quale sola faceva più che tutti l'altri mercanti, tanto foresteri come regnicoli [...] Apresso la Maystà Sua pubblicamente ha dicto de volere pagare li debiti del patre et già ha incominciato satisfare a molti mercanti li quali gli erano creditori. Tuttavia alla giornata se intenderà meglio se questa deliberacione è universale de volere satisfare tutti li creditori tanto antiqui quanto novi overo particolare de satisfare solum alli debiti novi, contracti da pochi giorni in qua da questi mercanti, che stano in questa terra. El debito voria che la satisfacione fusse universale, et maxime perché el patre gli ha lasato la gratia de Dio. Stimasi che se gli sieno ritrovati tri milioni d'oro, benché questa voce sia più presto una fama causata da opinione che da certeza alcuna del vero [...]» (cit. in F. CATALANO, *La crisi italiana alla fine del secolo XV*, in «Belfagor», 11 (1956), pp. 410-412.